

## Comunicazione ai revisori su approvazione consuntivo

Comunicazione dell'ufficio III dell'IGF del 4 aprile 2011

Nelle more delle modifiche del d.i. 44 del 2001 in tema di organo di controllo, non essendo più operante il collegio dei revisori, si ritiene che entrambi i revisori debbano esprimere il parere di propria competenza sul programma annuale, sul conto consuntivo e sulla contrattazione integrativa.

Attualmente, il ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca non ha ancora provveduto a nominare i propri revisori il cui mandato è scaduto il 31 dicembre 2010 e quindi per effetto del d.l. 293/94 convertito in legge 444/94, hanno continuato ad operare per ulteriori 45 giorni (14 febbraio 2011).

Pertanto, **al fine di consentire il regolare svolgimento dell'attività amministrativa si ritiene**, in linea con quanto riportato nella nota RGS n. 103473 del 13 ottobre 2009 e nella nota MIUR n. 101 del 19 febbraio 2007, che nell'impossibilità da parte di un revisore di esprimere il proprio parere (non ancora nominato) **debba procedere l'altro autonomamente e conseguentemente l'istituzione scolastica procedere all'approvazione del conto consuntivo**. Tale procedura non esonera, comunque, l'altro revisore, una volta nominato, a fornire le proprie valutazioni al riguardo in occasione della prima visita utile.